



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

LEGGE REGIONE PIEMONTE 5/12/1977, n. 56 art. 17

PIANO REGOLATORE GENERALE

APPROVATO CON D.G.R. DEL 06/06/1989, N. 93-29164

VARIANTE N. 15

PROGETTO DEFINITIVO

NORME DI ATTUAZIONE

CASALE MONFERRATO LI 12.06.2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 19 DEL 26.03.2008

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO UNICO

Le norme di attuazione del P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989 n.93-29164 e successiva varianti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e dalla modificazioni n.1, 2, 3 e 4 ex art.17 comma 8° della L.R. 56/77, sono modificate come segue:

All'art.13.7 comma 5° nel periodo "... , nelle operazioni di trasformazione d'uso in commerciale sopraindicate sono ammessi:" è soppressa la parola "in commerciale";

All'art.13.7 comma 5° allinea primo, nel primo periodo "interventi di conservazione allo stato di fatto degli immobili con operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con mutamento delle destinazioni d'uso in commerciale." sono soppresse le parole "con mutamento delle destinazioni d'uso in commerciale."

All'art.13.9 comma 1 il paragrafo D3 è così sostituito

D3 - "aree destinate esclusivamente all'insediamento di attività legate alla logistica (trasporto, deposito, lavorazione ecc. delle merci) svolte da imprese ed operatori specializzati"

All'art.13.16 il paragrafo "Fr1 Cittadella" delle disposizioni particolari e prescrizioni edilizie integrative è così integrato:

- al 1° comma le parole "... rapporto di cubatura territoriale non superiore a 0,20 mc/mq...." vengono sostituite con "... rapporto di cubatura territoriale non superiore a 0,30 mc/mq...."
- al 3° comma dopo le parole "...art.17.2 bis." sono aggiunte: ", nonché un'area da destinare alle attività direzionali nel rispetto superficie fondiaria non superiore a mq. 20.000, della densità fondiaria non superiore a 1,50 mc/mq., della superficie lorda di pavimento non superiore a mq. 9.000 e dell'altezza massima di m. 11 e 3 piani fuori terra."

All'art.17.2 bis è integralmente sostituito dal seguente:

17.2 bis – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 11.02.1998 n.32 e s.m.i., il piano, attraverso le proprie disposizioni, persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione. In particolare individua le zone ove, per particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, si rende opportuno sottoporre la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante a speciali norme o divieti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore nazionale e regionale.
3. Ferme restando le prescrizioni distintamente date per ogni area od edificio nei precedenti artt. 13 e 16 e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al precedente art.12, a specificazione di dette norme, la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante è ammessa in ogni categoria e sottocategoria omogenea d'uso del suolo individuata dal P.R.G.C., con esclusione di:
 - a) parti del territorio di cui alla lettera A) dell'art.2 del D.M. 1444/1968 interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, corrispondenti:
 - alle zone territoriali comprese all'interno dei perimetri del "Centro Storico" e del "Nucleo storico di Terranova" rispettivamente individuati nelle Tavole n.4 e n.7 dell'allegato tecnico A3a - rilievo dei beni culturali-ambientali, art.24 L.R.56/77;

- alle aree di sottocategoria: Ar, Ap, Asr, e Asp;
 - b) parti del territorio con valori ambientali, storici e paesaggistici da salvaguardare e tutelare, comprese all'interno dell'ambito di operatività diretta del P.T.O di cui al precedente art.16.3/3;
 - c) lungo le strade e punti panoramici di cui al precedente art.16.3/3.1 e 16.3/3.4 specificatamente indicate nelle tavole di P.R.G.C. e nelle aree di categoria "E" di pertinenza a beni di carattere storico-documentario e culturale-ambientale, nonché emergenze del sistema naturalistico quali corridoi ecologici e boschi, con vincolo di non edificabilità;
 - d) parti del territorio sottoposte al vincolo di non edificabilità per motivi vari (fasce di rispetto art.27 della L.R.56/77 e s.m.i., fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, vincoli idraulici e idrogeologici, ecc).
- Nelle aree elencate ai precedenti lett.a), b), c), d) non è ammessa la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante
4. In generale la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento di quelli esistenti ove possibile, dovrà:
 - a) essere conforme alle norme di indirizzo regionali per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed in particolare agli artt. 8 (casi di incompatibilità), 12 (superficie minima dell'impianto) e 13 (distanze minime per le nuove posizioni) della D.G.R. 20.12.2004 n.57-14407 e s.m.i.;
 - b) essere conforme alle norme specifiche per l'assetto idrogeologico e funzionale del suolo appresso indicate;
 - c) prevedere, al termine del periodo di attività, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito alle destinazioni d'uso indicate dal P.R.G.C., mediante idonee opere di recupero e bonifica ambientale con la rimozione di tutte le attrezzature, apparecchiature e costruzioni costituenti l'impianto situate sopra o sotto suolo;
 5. In particolare la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento di quelli esistenti ove possibile, fuori del perimetro del centro abitato e delle zone di insediamento previste dal P.R.G.C. potrà occupare aree di categoria "E" preminentemente destinate ad usi agricoli anche retrostanti la porzione di fascia di rispetto stradale sulla quale l'impianto andrà ad insistere.
 6. Nelle aree destinate agli impianti stradali (nuovi o esistenti) è consentita la realizzazione di attrezzature ed apparecchiature destinati all'esercizio del medesimo nonché costruzioni per attività integrative nei limiti e quantità indicate all'art.14 della D.G.R. 20.12.2004 n.57-14407 e s.m.i.. E' altresì consentita la realizzazione di tettoie e pensiline a copertura delle attrezzature ed apparecchiature.
 7. Tali costruzioni (comprese tettoie e pensiline), attrezzature ed apparecchiature dovranno rispettare le distanze dai confini e dagli edifici previste dal Codice Civile, dal Regolamento edilizio e dall'art.9 del D.M. 2.4.1968 n.1444. La superficie coperta del complesso delle costruzioni (comprese tettoie e pensiline) a qualunque uso destinate non potrà superare il 33% della superficie dell'area di localizzazione dell'impianto e la altezza massima di m.7,50. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma si fa riferimento ai "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sui quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburante" approvati con D.G.R. 31.01.2000 n.48-29266 e s.m.i..
 8. Le aree poste all'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere utilizzate secondo gli scopi di cui al precedente art.17.2 e le aree esterne a dette fasce potranno essere utilizzate per le costruzioni aventi carattere di edificazione a completamento dell'impianto di distribuzione carburante. Qualora le costruzioni, per particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico, debbano insistere direttamente nella fascia di rispetto, gli atti di assenso edilizi saranno subordinati all'approvazione di atto d'obbligo (registrato e trascritto a cura e spese del richiedente) con il quale la ditta o società petrolifera, titolare della concessione degli accessi, si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera

realizzata nella fascia di rispetto senza pretendere rimborso delle spese o indennizzo alcuno, a semplice richiesta dell'Ente proprietario o gestore della strada, qualora esigenze connesse con la viabilità lo richiedano ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione. Comunque in nessun caso dette costruzioni potranno essere posizionate a distanza inferiore a m. 10,00 dal ciglio stradale.